



CODICE DELL'AMBIENTE

Art. 45 t.u.a.

coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.

Versione in vigore dal 14 aprile 2006 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 febbraio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ambiente
Estremi	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte	Seconda — Procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc)
Titolo	V — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-dell-ambiente/art-45-coordinamento-ed-integrazione-dei-procedimenti-amministrativi/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it